

Atto Costitutivo dell'Associazione denominata:
"I Saved A Life APS"



Il giorno 07/12/2017, a San Romano, alle ore 17.30, si sono riuniti i seguenti signori:

1. Tenzin Dhonyag Kashhi / Gomo Tulku
2. Yanki Choden Risopa
3. Tenzin Yeshe Chagzoetsang
4. Marco Zanuttig
5. Laura Pellati
6. Marcello Mancini
7. Yewong La
8. Annalisa Lirussi



I presenti chiamano a presiedere la riunione Tenzin Dhonyag Kashhi / Gomo Tulku, che a sua volta nomina Laura Pellati Segretario della riunione ed esenzione del presente verbale.

Il presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto Sociale, che fa parte integrante del presente atto costitutivo.

I presenti di comune accordo, dopo ampia e approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Art.1) E' costituita, ai sensi del D.lgs 3 Luglio 2017, n.117, fra i suddetti soggetti l'Associazione denominata: "I SAVED A LIFE APS".

Art.2) L'associazione ha sede in Montopoli in Val D'Arno (PI, 56020), via A.Gramsci 63/H.

Art.3) L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.4) Gli associati stabiliscono che, fino alla prima assemblea generale, il consiglio direttivo sia composta da numero 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

1. Presidente: Tenzin Dhonyag Kashhi
2. Consigliere: Marcello Mancini
3. Consigliere: Laura Pellati

Art.5) Tutti i neo nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Art.6) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Art.7) Viene nominato presidente dell'associazione "I SAVED A LIFE APS" il Sig. Tenzin Dhonyag Kashhi / Gomo Tulku, che accetta e viene nominato vice-presidente il sig. Marcello Mancini, che accetta.

Handwritten signatures of the attendees: Tenzin Dhonyag Kashhi, Yanki Choden Risopa, Tenzin Yeshe Chagzoetsang, Marco Zanuttig, Laura Pellati, Marcello Mancini, Yewong La, and Annalisa Lirussi.

Statuto dell'Associazione denominata:
"I Saved A Life APS"

Articolo 1
Denominazione e sede

E' costituita un'associazione denominata "I SAVED A LIFE APS", con sede in San Romano, via A. Gramsci 63/h 56020.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia e consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Articolo 2
Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative solidaristiche di utilità sociale e di tutela e preservazione ambientale, preservazione e sviluppo di culture e tradizioni.

L'associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di rispondere ai bisogni sociali.

Per raggiungere le finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Assistenza sociale e socio – sanitaria, attraverso il reperimento di fondi per la ricerca scientifica e medica per malattie e per migliorare la qualità di vita, anche attraverso l'apertura di centri di ricerca medico – scientifici.
- Garantire un'educazione avanzata ed un adeguato supporto alla preparazione del futuro dei soggetti con meno opportunità, anche attraverso l'apertura di scuole, la preparazione e strutturazione di corsi anche on line, corsi di formazione e la pubblicazione di libri.
- Creazione di progetti per lo sviluppo di scuole e corsi di arte e artigianato per la preservazione e lo sviluppo della cultura e delle tradizioni delle popolazioni autoctone.
- Creazione di centri di ritiro e meditazione.
- Creazione di progetti per l'assistenza e il ricovero di animali.
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente creando progetti che contribuiscano anche alla formazione di un movimento globale di persone che hanno a cuore il futuro delle prossime generazioni attraverso il rimboschimento e l'accesso ad acqua pulita e sicura.
- Creazione e organizzazione di eventi per la raccolta fondi dei progetti.

Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 3 Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le finalità che animano l'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

1. *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
2. *soci ordinari/volontari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3. *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Articolo 4 Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario/volontario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario/volontario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio maggiore di età ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (*ove costituito*); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 1 mesi prima.

Articolo 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente; il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori (*facoltativo*);
- il Collegio dei Probiviri (*facoltativo*);



Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione

Articolo 8 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Possono votare solo i soci maggiorenni.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 7 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10 e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto e dell'atto costitutivo;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo

statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno *tre quarti* degli associati e il voto favorevole della *maggioranza* dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno *tre quarti* degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 9 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri eletti dall'assemblea tra gli associati, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'associazione

- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o socie
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- m) nominare l'eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell'associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Articolo 10 Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che

dei terzi. 10

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 11

Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 12

Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 16. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

COMUNE DI PISA		E
Comune di Pisa		
Protocollo N. 0112118/2022 del 29/09/2022		



Articolo 13
Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dell'articolo 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 14
Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e

l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 15
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
3. da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 16
Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Articolo 17 Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge del Codice Civile, del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Yanki C. Bisopa
Tito
Marcantonio
Luca - Tanti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI SAN MINIATO

18 DIC. 2017



Registrata 852 SERIE 3

Calomina Pia Soriani
Michele MUCARI
lele

